REGOLAMENTO (CEE) N. 2791/82 DEL CONSIGLIO

del 18 ottobre 1982

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2764/75 che determina le norme per il calcolo di un elemento del prelievo applicabile ai suini macellati e del regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2966/80 (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2759/75 stabilisce negli articoli 8 e 9 le norme di base per la fissazione del prelievo all'importazione applicabile ai suini macellati ; che occorre introdurre una definizione di questo prodotto nel regolamento (CEE) n. 2764/75 (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 370/76 (4), per facilitare la corretta applicazione del prelievo alle carcasse di suini della sottovoce 02.01 A III a) 1 della tariffa doganale comune ; che è pertanto opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 950/68 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2655/82 (6),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nel regolamento (CEE) n. 2764/75 è inserito l'articolo seguente :

« *Articolo 3 bis*

Sono considerati come "suini macellati" le carcasse intere o mezzene di animali della specie suina domestica, dissanguate e svuotate, dopo l'eliminazione delle setole e delle unghie. Le mezzene sono ottenute da una separazione della carcassa intera passante per il centro di ciascuna vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale e per il centro dello sterno e della sinfisi ischio-pubica. Le carcasse intere o mezzene possono essere presentate con o senza la testa, le zampe, la sugna, i rognoni, la coda o il diaframma. Le mezzene possono essere presentate con o senza il midollo spinale, il cervello e la lingua. Le carcasse intere e mezzene di scrofe possono essere presentate con o senza le mammelle ».

Articolo 2

La tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 è così modificata :

1. il seguente testo è inserito come nota complementare n. 7 del capitolo 2 :

« 7. Sono considerate come "carcasse intere o mezzene" ai sensi della sottovoce 02.01 A III a) 1 i suini macellati sotto forma di carcasse di animali della specie domestica, dissanguate e svuotate, dopo l'eliminazione delle setole e delle unghie. Le mezzene sono ottenute da una separazione della carcassa intera passante per il centro di ciascuna vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale e per il centro dello sterno e della sinfisi ischio-pubica. Le carcasse intere o mezzene possono essere presentate con o senza la testa, le zampe, la sugna, i rognoni, la coda o il diaframma. Le mezzene possono essere presentate con o senza il midollo spinale, il cervello e la lingua. Le carcasse intere e mezzene di scrofe possono essere presentate con o senza le mammelle » ;

2. il testo della sottovoce 02.01 A III a) 1 è sostituito dal testo seguente :

(1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 307 del 18. 11. 1980, pag. 5.
(3) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 21.
(4) GU n. L 45 del 21. 2. 1976, pag. 4.
(5) GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.
(6) GU n. L 280 del 2. 10. 1982, pag. 14.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquote dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
« 02.01	**Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate :**		
	A. Carni :		
	III. della specie suina :		
	a) domestica :		
	1. Carcasse intere o mezzene	20 (P)	— »

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 18 ottobre 1982.

Per il Consiglio
Il Presidente
N. A. KOFOED